COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67040 — Via del Municipio n. 1 — Tel. 0862 751413
C.F. 8002850669 — E - mail: info@comunediocre.it — Fax. 0862 751722
P.I. 00212170666 — Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801 — c.c.p. n. 12133674

AREA SISMA e RICOSTRUZIONE

OGGETTO: ***Concessione contributo definitivo relativo alla riparazione e miglioramento sismico dell' Aggregato edilizio SM07 denominato: Consorzio "SM07 – Priore " - dichiarato inagibile con esito "E" a seguito del sisma del 06/04/2009.***

Prot. domanda di contributo	**146**	**Del 19/01/2016**	
Richiedente: ***Consorzio "SM07 – Priore "*** **di cui il Presidente è:**			***Ettore PERROTTI*** Nato a L'Aquila (AQ) il 14/06/1975
Codice Fiscale del consorzio			***93059530662***
Codice Fiscale del Presidente			***PRR TTR 75H14 A345V***
Indirizzo del Pres. Sig. Ettore PERROTTI			***Via Chieti n. 4 – 67100 L'Aquila (AQ)***
sede aggregato			***Via Piave n. 2 c.a.p. 67100 L'Aquila – (AQ)***
Indirizzo aggregato			***Via Delle Fate c.a.p. 67040 San Martino d'Ocre (AQ)***
Importo lavori parti comuni ed elementi accessori (al netto di IVA)			€ 2.004.734,49
Importo Totale della spesa ammessa a contributo			***€ 2.526.285,22***
Tipologia di Contributo richiesto			**FINANZIAMENTO DIRETTO**
Dati catastali			**Fg. 18** Part.lle n.ri 538-539-540-541-542-543-544
ID Aggregato (protezione civile)			**5900723**
Durata dei lavori			**Come dichiarato dalla ditta esecutrice (730 giorni)**
Progettista architettonico, strutturale e D.L.			**- Ing. Paolo Petrella- C.F. PTR PLA 55H22 H007M- Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035 Via De Gasperi n. 6**
D.L. strutturale			**- Ing. Paolo Petrella- C.F. PTR PLA 55H22 H007M- Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035 Via De Gasperi n. 6 - Ing. Ilenia Rico – C.F. RCI LNI 74D70 G878Z Via Tiburtina Valeria, 51/D – 65026 Popoli (PE)**
Impresa esecutrice			**DELTA LAVORI, facente parte del Consorzio Stabile Itaca S.c.a.r.l. P. IVA 01654230661**
CODICE CUP			***B21G19000420001***
Protocollo Normalizzato			**AQ-OCR-E-00146**

Concessione Contributo – Provvedimento CC-E n. 66 del 21/01/2021

Parti Comuni "AGGREGATO SM07 - Consorzio "SM07 – Priore "

IL RESPONSABILE DELL'AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009";

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per l'ammissibilità ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: *OPCM 3790/2009; OPCM 3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;*

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell'U.S.R.C. recante *"Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata neri centri storici dei Comuni del Cratere"* e relativi allegati tecnici;

VISTA l'istanza di contributo presentata dal sig. Ettore PERROTTA, nato a L'Aquila (AQ) il 14/06/1975, residente in Via Chieti n. 4 – 67100 L'Aquila (AQ), in qualità di *Presidente del Consorzio* "SM07-PRIORE" in data 28/06/2016 prot. 1573 presso il comune di Ocre;

VISTO l'esito conclusivo (positivo ma con approfondimento per la somma di € 7.853,65) dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall'ufficio territoriale di Barisciano SP/8, datata 27/06/2019, prot. 1485, acquisita dal Comune di Ocre;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato strutturale SM07 denominato *Consorzio* "SM07-PRIORE" per la somma complessiva lorda di **€ 2.526.285,22**, così ripartita:

Quadro economico di spesa	
Importo lavori parti comuni	€ 1.938.985,06
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 193.898,51
sommano	**€ 2.132.883,57**
Importo lavori elementi accessori (rimozione amianto)	€ 65.749,43
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.574,94
sommano	**€ 72.324,37**
totale	**€ 2.205.207,94**
SPESE TECNICHE PROGETTISTI	
PROGETTISTI	€ 181.841,74
Cassa previdenza 4%	€ 7.273,67
I.V.A. 22%	€ 41.605,39
totale	**€ 230.720,80**
COLLAUDATORE	
Collaudo statico	€ 10.161,04
Cassa previdenza 4%	€ 406,44
I.V.A. 22%	€ 2.324,85
totale	**€ 12.892,33**
AMMINISTRATORE	
Compenso Presidente	€ 30.047,34
Cassa previdenza 4%	€ 1.201,89
I.V.A. 22%	€ 6.874,83
totale	**€ 38.124,06**
GEOLOGO	
Compenso geologo	€ 15.541,69
Cassa previdenza 2%	€ 310,83
I.V.A. 22%	€ 3.487,56
totale	**€ 19.340,08**

Indagini GEO + STRU (comprensivo di cassa ed IVA)	€ 20.000,00

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO	**€ 2.526.285,22**

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila ed i Comuni del Cratere datata 23/05/2020, prot. n. 930, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 1790 del 19/06/2017 che esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni che di seguito si riportano:

questa Soprintendenza

avendo valutato che l'intervento proposto consiste nella riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato, attraverso una serie di operazioni, tra le quali risultano rilevanti sotto il profilo della compatibilità paesaggistica: il consolidamento della muratura portante, l'inserimento di tiranti con capichiave, la sostituzione delle coperture, il rifacimento dei comignoli, il rifacimento dell'intonaco esterno, la posa in opera di infissi e lattoneria;

- *riconoscendo che l'aggregato in esame si posiziona nel nucleo storico di San Martino d'Ocre inserendosi in maniera coerente con il tessuto insediativo;*
- *valutando che, per i motivi esposti, tutte gli interventi sulle superfici esterne dell'aggregato incideranno in maniera significativa sulla percezione complessiva del contesto paesaggistico di San Martino d'Ocre;*

per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio che rimangono di pertinenza dell'Amministrazione comunale, ritiene che l'intervento descritto e rappresentato negli elaborati trasmessi, possa essere compatibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *le finiture storiche dovranno in linea di principio essere conservate; il rifacimento delle stesse, da attuare solo se necessario, dovrà essere eseguito con malta di calce ed inerti tali da conferire al conglomerato le tonalità delle terre del luogo; l'intonaco dovrà essere realizzato con tecniche tradizionali di stesura, rispettando la non perfetta complanarità delle superfici; in ogni caso il tipo di finitura, la granulometria, cromia ed ogni altro elemento inerente dovranno essere concordati con questa Soprintendenza con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni;*
- *gli imbotti dovranno sporgere rispetto agli intonaci, come nella tradizionale tecnica costruttiva e non risultare "annegati" nell'intonaco stesso;*
- *di concordare in corso d'opera con la scrivente Soprintendenza le metodologie di pulitura e restauro degli elementi in pietra e comunque di evitare sistemi di pulitura aggressiva come l'uso di sabbiatura;*
- *di concordare in corso d'opera con la scrivente Soprintendenza la forma dei capichiave;*
- *tutte le operazioni che verranno eseguite sulle coperture dovranno lasciare inalterate le dimensioni, forma, quote delle falde del tetto; le dimensioni degli sporti di gronda non dovranno essere mutate; il nuovo sporto di gronda dovrà allinearsi a quelli degli edifici limitrofi; per i manti di copertura, dovranno essere utilizzati i coppi già esistenti o di recupero, eventualmente integrati con coppi di nuova realizzazione posti in funzione di sottocoppa;*
- *i comignoli dovranno essere realizzati in muratura, nelle forme tipiche della tradizione locale;*
- *gli infissi dotati di carattere storico e tipico del luogo dovranno essere recuperati e restaurati; quelli nuovi dovranno essere realizzati in legno o simil-legno;*
- *i discendenti dovranno essere posti presso gli spigoli dei volumi o al limite delle unità architettoniche; eventuali operazioni per razionalizzare i passaggi di canne fumarie dovranno prevedere l'integrazione delle stesse all'interno degli edifici; la presenza di cavi, condutture, sportelli di contatori, elementi di impianti tecnologici in genere, dovrà essere razionalizzata, ed eventualmente mitigata curandone la disposizione in relazione alla articolazione dei prospetti, in maniera tale da non risultare invasiva e deturpante alla vista.*

VISTA la nota prot. 1/2020 del 11/08/2020 con la quale il responsabile del servizio da atto che ai soli fini dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43 CEE (Habitat) e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, della non incidenza dell'intervento in oggetto sugli habitat e sulle specie di flora e fauna di interesse comunitario, in conformità con la nota prot. n. 282 del 15/02/2017 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 210/2020 del 11/08/2020 emessa dal Comune di Ocre, contenente le **condizioni vincolanti** richieste dalla Soprintendenza;

VISTA la nota prot. n. 1241 del 09/07/2020 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino acquisita al prot. n.1299 del 14/07/2020 che autorizza l'esecuzione delle opere in oggetto a condizione che:
- *Ogni rifiuto prodotto in fase di cantiere venga selezionato e smaltito in discariche autorizzate;*
- *Qualsiasi rifiuto non dovrà invadere, seppur temporaneamente aree naturali.*

VISTA la S.C.I.A. (segnalazione di inizio attività) in alternativa al permesso di costruire acquisita al protocollo del Comune di Ocre al n. 2093 del 25/10/2019 e successiva integrazione prot. 338 del 18/02/2020 quale titolo necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA la nota prot. 1471 del 14/08/2020 a firma del responsabile del Servizio Tecnico, con la quale si rende nota l'efficacia della Segnalazione di inizio attività in Alternativa al Permesso di Costruire;

DATO ATTO che la presente comunicazione viene rilasciata sulla base dello stato di fatto così come riportato negli elaborati grafici stato di fatto predisposti dal progettista tenuto conto della documentazione sulla regolarità urbanistico-edilizia dello stato ante operam e delle dichiarazioni a firma dei proprietari e/o aventi titolo sugli immobili di cui trattasi inoltrate ai fini del rilascio del provvedimento edilizio pertanto sono fatte salve le prescrizioni e/o indicazioni riportate in precedenti provvedimenti urbanistico/edilizi inerenti il medesimo immobile e/o la medesima area rilasciati dal Comune e/o dagli Enti sovraordinati prescritti dalle disposizioni legislative in materia se pur ad oggi non reperiti e/o non allegati nella documentazione trasmessa.

CONSIDERATO <u>che i lavori effettuati su un edificio/fabbricato/immobile non legittimato da idonei titoli abilitativi legittimi sono anch'essi abusivi.</u> Infatti con la recente sentenza n. 12718/2019 la Corte di Cassazione evidenzia che "qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un <u>nuovo reato edilizio</u>; ne consegue che, <u>allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte, o necessiti di attività manutentive, o, come nel caso in esame, di completamento o trasformazione, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla, completarla, trasformarla, ristrutturarla, mantenerla, senza titolo abilitativo</u>, giacché anche gli interventi di trasformazione o manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente, in quanti gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252 – 01; nonché Sez. 3, Sentenza n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01; conf. Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364 – 01). Di conseguenza, i lavori di manutenzione o di trasformazione presuppongono che l'opera su cui si interviene sia stata costruita legittimamente. Diversamente, ossia nel caso in cui si intraprendano dei lavori su opere abusive tali interventi non fanno altro che ripetere le caratteristiche di illegittimità della costruzione principale e, quindi, perpetrare il reato.".

VISTA l'attestazione di avvenuto deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L'Aquila al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica, ID pratica 3858/2019 MUD prot. n. 285217 del 11/10/2019 e successiva integrazione prot. n. 324211 del 19/11/2019;

VISTA l'Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata delibera CIPE 33/2019 annualità 2018 con la quale è stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover concedere al *Consorzio* "SM07-PRIORE" la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per l'intervento di cui sopra pari ad **€ 2.526.285,22**;

DATO ATTO che la somma di € 2.526.285,22 è finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

DISPONE

- ***di autorizzare,*** per quanto di competenza, l'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato strutturale SM 07– denominato *Consorzio* "SM07-PRIORE" - in conformità ai documenti tecnici depositati ed approvati;

- la ***concessione in via definitiva***, *mediante contributo diretto,* nella misura lorda per lavori, spese tecniche, geologiche, indagini, collaudo ed onorario amministratore, di complessive **€ 2.526.285,22,** secondo la ripartizione sopra evidenziata;

- di ***fare proprie*** le precisazioni e/o prescrizioni dell'USRC evidenziate nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo prot. n. 1485/USRC/SP8 del 27/06/2019;

Si specifica inoltre che:

Le suddette somme sono soggette a verifica e conferma, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, sia in merito ai lavori eseguiti e contabilizzati, sia in merito alle prestazioni professionali espletate e richieste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che tutta la documentazione esibita a corredo della domanda di contributo e le dichiarazioni rese corrispondano a verità, riguardo ad immobili lecitamente realizzati e che rispetti le prescrizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 78/2015 "decreto enti locali" e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace e comporterà la revoca del contributo concesso;

Il Presidente del consorzio è tenuto a comunicare a tutti i soggetti interessati (tecnici, ditte appaltatrici e subappaltatori, fornitori, ecc.) il ***Protocollo Normalizzato*** **AQ-OCR-E-00146** al fine dell'opportuna identificazione dell'intervento sisma di cui trattasi. Tale protocollo normalizzato dovrà essere inoltre richiamato in tutti i documenti prodotti dai soggetti di cui sopra;

L'esecuzione degli interventi di natura strutturale e/o di rafforzamento locale non potranno

avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione sismica L.R. n. 28/2011 art. 7 dell'intervento proposto, depositata presso l'Ufficio del Genio Civile dell'Amministrazione Regionale di l'Aquila.

Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario/rappresentante parti comuni ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale e, per le lavorazioni che prevedono interventi di natura strutturale, al Genio Civile di L'Aquila, indicando il Direttore dei Lavori, l'impresa ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. Lo stesso verbale di inizio lavori deve essere firmato da tutti i soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 440, della Legge n. 190 del 23/12/2014, vige l'obbligo di registrazione nella banca dati di gestione delle macerie (www.maceriesisma2009.it) per tutti i soggetti incaricati dei lavori di ricostruzione.

Per quanto riguarda la corretta gestione dell'appalto sono ammesse ***perizie di assestamento contabili,*** senza modifica ed alterazione delle opere strutturali e della tipologia dell'intervento. Le stesse dovranno essere preventivamente trasmesse al Comune di Ocre accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la perizia di assestamento contabile non altera la tipologia e la consistenza delle opere e/o che non richiede il deposito delle opere strutturali del progetto di variante al genio civile.

Nel rispetto del piano di ricostruzione che ha l'obiettivo di perseguire la conservazione dell'ambiente storico urbano, nonché il miglioramento della qualità architettonica degli edifici ricadenti all'interno delle zone soggette a piano di ricostruzione, al fine di procedere alla razionalizzazione della presenza sulle facciate di cavi, condutture, sportelli di contatori ed elementi di impianti tecnologici di qualsiasi genere, dovrà essere effettuato, prima del concreto inizio dei lavori, un congiunto sopralluogo fra un funzionario del Comune, Direttore dei lavori, impresa esecutrice dei lavori e presidente del consorzio/procuratore speciale, al fine di redigere un **piano programma degli interventi per la razionalizzazione/mitigazione degli effetti sui prospetti**, in maniera tale da non risultare invasiva o deturpante alla vista. Tale piano programma dovrà contenere anche le modalità delle sistemazioni delle facciate che saranno verificate, con successivo sopralluogo, prima della conclusione dei lavori. **La redazione di tale piano programma è condizione vincolante alla liquidazione dei lavori assentiti, mentre il sopralluogo finale è propedeutico alla liquidazione dello stato finale. Eventuali oneri non ricompresi nel quadro tecnico economico saranno a carico del titolare del contributo.**

La presente fa comunque salve le procedure urbanistico–edilizie vigenti sia in materia di competenza comunale che sovra comunale, inoltre sono fatti salvi i diritti di terzi in base alle dichiarazioni rese dai privati aventi titolo presenti agli atti, anche in riferimento agli elaborati progettuali predisposti dal tecnico incaricato.

Note di carattere generale:

1. Entro 30 giorni dall'assegnazione del finanziamento per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere così come previsto dall' art. 6 dell' O.P.C.M. 4013 del 23 Marzo 2012. Nel caso di ritardo si applicano le disposizioni di cui al'O.P.C.M. 3978 dell'8 Novembre 2012 nonché quanto disposto all'art. 1 del Decreto 108 del 18/04/2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo;

2. Ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. 3978 dell'8 Novembre 2011, la data di termine dei lavori non può essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del finanziamento definitivo. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza;

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'O.P.C.M. 4013 del 23 Marzo 2012, così come previsto dal D.C.D. n. 108 del 18 aprile 2012, il ritardato inizio dei lavori nei termini prescritti comporta una decurtazione del contributo in misura pari allo 0,5% dello stesso per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 5%;

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 dell'O.P.C.M. 4013 del 23 Marzo 2012, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi al finanziamento, comporta una riduzione del finanziamento concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell' 1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta;

5. I lavori da eseguire dovranno avvenire nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.L.gs. 04/04/2008, n. 81 e s.m.i.;

6. In riferimento al D.L. 39/2009 e s.m.i. art. 3 comma 5, che recita testualmente "*La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo*", gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli pena la revoca del contributo concesso;

7. Prima dell'inizio dei lavori occorre trasmettere all'U.S.R.C. (TRAMITE IL PORTALE CONTRATTI 2.0 il contratto d'appalto conformemente all'art. 11 del DL 78/2015 "Decreto enti locali" e s.m.i.;

8. Al fine di poter consentire, a maturazione e validazione degli stati di avanzamento, l'accredito delle relative somme, occorre produrre al Comune il codice IBAN del Consorzio;

9. Per la liquidazione delle spese tecniche, le stesse devono essere vidimate dall'ordine professionale di appartenenza. Le prestazioni relative alla sicurezza vanno dimostrate per mezzo di notifiche preliminari agli enti preposti;

10. In allegato alle contabilità vanno consegnati i certificati di smaltimento rifiuti in discarica autorizzata;

11. E' fatto obbligo ai soggetti interessati di procedere all' allineamento catastale per le unità immobiliari non presenti in catasto ed al loro aggiornamento a seguito di eventuali modifiche che si dovessero realizzare in corso d'opera;

12. Per la liquidazione delle somme spettanti, sarà necessario che la documentazione contabile presentata in fase di SAL sia corredata dell' ulteriore documentazione prevista e da esaustiva documentazione fotografica delle lavorazioni effettuate, con particolare riferimento alle eventuali voci inserite in prescrizione;

Ocre 22/01/2021

Il CO.CO.CO. Area
Sisma e Ricostruzione
Geom. Nazareno FAZI

COMUNE DI OCRE (AQ)

Il Responsabile dell'Area
Sisma e Ricostruzione
Ing. Fausto Pangelli